

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3878 del 21/08/2019
Oggetto	Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano sul Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Rinnovo dell'autorizzazione per impianto mobile di frantumazione rifiuti inerti non pericolosi marca REV - modello GCS 90 Zeffiro ζ matricola n. 10421/99.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3993 del 20/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di **Sogliano sul Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12.** Rinnovo dell'autorizzazione per **impianto mobile di frantumazione rifiuti inerti non pericolosi marca REV – modello GCS 90 Zeffiro – matricola n. 10421/99.**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con D.G.P. n. 311/62668 del 06.07.2009, avente validità fino al 30.06.2019, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione dell'**impianto mobile di frantumazione rifiuti inerti non pericolosi** marca REV – modello GCS 90 Zeffiro – matricola n. 10421/99 di titolarità della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.;**

Vista la domanda di rinnovo della suddetta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, presentata dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** in data 29.11.2018, PGFC n. 20279 del 30.11.2018, come integrata con nota PGFC n. 20386 del 03.12.2018, per l'esercizio delle operazioni recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) effettuata mediante impianto mobile costituito da un frantoio a mascelle marca REV – modello GCS 90 Zeffiro – matricola n. 10421/99, dotato di gruppo di vagliatura dei materiali in uscita.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PGFC n. 20472 del 04.12.2018;

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 24.01.2019, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PG n. 23083 del 12.02.2019;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** in data 28.03.2019, acquisita al PG n. 49781 del 28.03.2019, con particolare riferimento al “Manuale Operativo” Rev. 0 del 21/03/2019, acquisito al PG n. 49781 del 28.03.2019;

Acquisita al PG n. 81309 del 21.05.2019 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.05.2019;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha concluso la seduta tenutasi in data 23.05.2019, esprimendo il seguente parere:

- condividendo la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sull'operazione di recupero R5 sulle tipologie 7.2, 7.4 e 7.31bis, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 che non consente alle Regioni di rilasciare autorizzazioni valutate come “caso per caso”, in quanto operazione di recupero non conforme al D.M. 05.02.98, e pertanto ha dato mandato alla responsabile

del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

- esprimendo **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione per i rifiuti e per le operazioni di recupero riportate nel dispositivo del presente atto, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto pertanto che, con nota PG n. 91402 del 10.06.2019, sono stati comunicati alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza relativa all'effettuazione dell'operazione di recupero R5 sulle tipologie 7.2, 7.4 e 7.31bis ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:

1. non conformità al D.M. 05.02.98 per l'operazione di recupero R5 sulle seguenti tipologie per le seguenti motivazioni:
 - per la tipologia 7.2 il D.M. 05.02.98 non prevede le caratteristiche dei prodotti in uscita per l'attività di recupero 7.2.3 lett. d) (frantumazione macinazione vagliatura) corrispondente all'attività effettuata con il mezzo mobile in oggetto;
 - per le tipologie 7.4 e 7.31 bis le operazioni di recupero ammesse dal D.M. 05.02.98 non contemplano la frantumazione/macinazione/vagliatura;
 - per la tipologia 7.1 il D.M. 05.02.98 prevede esclusivamente l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del MATT 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205. Pertanto non è possibile produrre l'aggregato A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi, in quanto non ricompreso nell'Allegato C della circolare;

Evidenziato che nel termine dei 10 giorni previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90, e comunque ad oggi, non è pervenuta da parte della ditta alcuna osservazione;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, esclusivamente per le tipologie e operazioni di recupero rifiuti riportate nel dispositivo del presente atto, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 23.05.2019;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti, è pari a 250.000,00 €;

Considerato che la ditta è in possesso di Certificato di accreditamento ISO 14001:2015, acquisito al PGFC PGFC n. 20280 del 30.11.2018, rilasciato da Bureau Veritas Certification, avente validità fino al 03.11.2019;

Dato atto che la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: *"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*;

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae per l'esercizio dell'impianto, conformemente alla L. 1/11 sopraccitata, deve essere ridotto del 40% e, pertanto, è pari a: 250.000 € x 0,6 = **€ 150.000,00;**

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 20.08.2019, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

Acquisiti al PG n. 89287 del 06.06.2019, al PG n. 98529 del 21.06.2019, e al PG n. 128401 del 19.08.2019 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, l'esercizio dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCS 90 Zeffiro – matricola n. 10421/99**, dotato di gruppo di vagliatura dei materiali in uscita, di titolarità della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** con sede legale a Sogliano al Rubicone - piazza Garibaldi n. 12, alle seguenti condizioni;
 - 1.a) i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (**R13**) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**R5**) sono di seguito elencati:

	Tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05.02.98 e s.m.i.	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	7.1	101311 <i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i> 170101 <i>cemento</i> 170102 <i>mattoni</i> 170103 <i>mattonelle e ceramiche</i> 170107 <i>miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</i> 170802 <i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i> 170904 <i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i> 200301 <i>rifiuti urbani non differenziati</i>	R5-R13	200.000 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B, C, D)</i>
B	7.2	010408 <i>scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</i> 010413 <i>rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</i>	R13	
C	7.3	101208 <i>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</i>	R13-R5	
D	7.31 bis	170504 <i>terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503</i>	R13	

1.b) l'attività di recupero R5 deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DM 05.02.98 per le rispettive tipologie (provenienza, caratteristiche, attività di recupero, caratteristiche dei prodotti ottenuti), e in particolare:

- l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti R5 con codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 e 200301 di cui alla Tipologia 7.1 (riga A della tabella sopra riportata), dà origine ad una materia prima secondaria (MPS) per l'edilizia con eluato del test di cessione, conforme a quanto previsto in Allegato 3 del DM 05.02.1998 così come modificato dal DM 186/2006 e con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del MATT 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti R5 di cui alla Tipologia 7.3 (riga C della tabella sopra riportata) dà origine ad un materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate;

1.c) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le rispettive caratteristiche descritte al punto precedente, dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti

autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

- 1.d) le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, restano sottoposte al regime dei rifiuti;
- 1.e) l'operazione di recupero R13 autorizzata per le tipologie di cui alle sopraesposte righe B e D è da intendersi unicamente come attività di macinazione, frantumazione e selezione granulometrica che dà origine ancora a rifiuti, e come tali dovranno essere conferiti a impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 1.f) il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- 1.g) deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti prodotti dall'attività di recupero esercitata dall'impianto;
- 1.h) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 1.i) le attività di gestione dei rifiuti (omologa, accettazione, trattamento etc..) dovranno essere svolte con le modalità indicate nel "Manuale Operativo" Rev. 0 del 21.03.2019, acquisito al PG n. 49781 del 28.03.2019;
- 1.j) durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le diverse tipologie di rifiuti, al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione;
- 1.k) dovrà essere evitata la commistione delle MPS ottenute, con i rifiuti stoccati o gestiti nel corso dell'attività. I materiali ottenuti dall'attività di recupero R5, potranno essere definite e gestite come MPS, solo a seguito dell'ottenimento dei rapporti di prova, comprovanti quanto richiamato al precedente punto 1.b;
- 1.l) la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza in tutte le sue parti dell'impianto di frantumazione così come previsto dai libretti d'uso e manutenzione forniti a corredo della macchina dalla ditta costruttrice;
- 1.m) l'impianto di umidificazione di cui è provvista la macchina dovrà essere mantenuto costantemente in funzione durante le lavorazioni che generano emissioni diffuse di polveri. Dette lavorazioni dovranno essere immediatamente sospese qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
- 1.n) all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per

l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;

- 1.o) ogni qualvolta la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
 - 1.p) i cumuli di rifiuti dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
 - 1.q) nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
 - 1.r) qualora, nel corso dell'attività di movimentazione/trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli enti di controllo;
 - 1.s) i rifiuti non pericolosi identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
 - 1.t) copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
2. di precisare che:
- a) per lo svolgimento di ogni **singola campagna di attività** sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia della autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
 - b) qualora l'impianto di frantumazione inerti venga utilizzato in cantieri posti nel territorio della Regione Emilia Romagna, i limiti di emissione sonora e gli orari di funzionamento di detti impianti sono definiti dai Regolamenti Comunali a cui ci si dovrà attenere;
3. di stabilire che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 150.000,00 €**;

- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- c) la garanzia dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza/atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo o della nuova garanzia finanziaria;
- g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione da parte di Arpae della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
4. di precisare che deve essere comunicata ad Arpae ogni variazione riguardante la certificazione ISO 14001:2015 (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

6. di precisare che deve essere presentata ad Arpae formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
7. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. di dare atto che:
 - nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 - nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
10. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, e all'Azienda USL Romagna territorialmente competente, per opportuna conoscenza e l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.